

Yahoo, sentenza che farà storia

La condanna italiana del motore apre nuove vie alla difesa del copyright su Internet

Caso About Elly

Il search engine sapeva dell'illecito: avrebbe dovuto oscurare il sito pirata

TULLIO CAMIGLIERI*

■ È nel nostro Paese che potrebbero aprirsi nuovi scenari a tutela dell'industria culturale. Come opporsi al dilagare della pirateria informatica, che naviga silenziosamente nel mare magnum del Web? In molti ambienti politici e culturali si cominciano a rivedere le posizioni più ideologiche, quelle che giustificavano ogni violazione delle regole partendo dal semplice assunto che nella rete tutto deve essere libero e privo di regole. Il mondo del cinema è appena uscito da una lunga battaglia contro il tentativo di azzerare i fondi pubblici. L'idea di defiscalizzare le risorse investite nell'industria culturale è ancora un miraggio. È possibile chiedere almeno il rispetto per il lavoro di centinaia di migliaia di persone impegnate nel cinema, nell'editoria, nell'informazione, nell'industria musicale? Questa richiesta viene presentata da qualcuno come un attacco reazionario e conservatore alle libertà del "popolo della rete"? Penso, al contrario, che sia frutto di semplice buonsenso e che un Paese civile debba difendere e valorizzare il frutto della propria industria culturale.

È da questa semplice considerazione che è partito il lavoro di OpenGateItalia, la società che supporta il mondo della produzione cinematografica nella definizione delle strategie per la lotta alla pirateria. Il

provvedimento d'urgenza emesso dal Giudice Gabriella Muscolo, su ricorso della Pfa Films, distributore del film "About Elly", patrocinata dallo studio dell'avv. Roberto Marraffa, va in questa direzione.

È stato enunciato per la prima volta un principio giuridico importante: Yahoo! Italia non può continuare a "ripetere la violazione dei diritti di sfruttamento economico del film "About Elly" mediante il collegamento a mezzo del suo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera cinematografica, diversi dal sito ufficiale del film". Se è vero che i motori di ricerca non possono preventivamente (tesi tutta da dimostrare) selezionare il posizionamento delle informazioni in generale, è altrettanto vero che, una volta a conoscenza del contenuto illecito dei siti pirata (cd. url), sono in grado di intervenire "staccando la spina" del collegamento.

La pronuncia del Giudice costituisce un precedente che non potrà non portare ad una maggiore riflessione sugli illeciti che si verificano ogni giorno sul Web in danno degli autori e produttori di opere dell'ingegno. L'idea, fino ad ora diffusa, di una mancanza di responsabilità giuridica dei motori di ricerca nella illecita diffusione dei film, ne faceva derivare la loro "non punibilità" e non sanzionabilità come avevano stabilito, ad esempio, i giudici del Tribunale di Parigi i quali, in un caso analogo, non avevano ritenuto attribuibile al

motore di ricerca la violazione del copyright. Ciò in base al vecchio concetto che sarebbe impossibile ai motori di ricerca controllare tutti i contenuti che vengono riversati sulla Rete. La decisione del Giudice italiano ha rivoluzionato completamente la posizione dei motori di ricerca tutelando finalmente tutti gli interessi degli autori della creazione artistica e dei titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera, affermando il principio che il motore di ricerca, allorché avvisato o comunque a conoscenza che - che suo tramite - si sta consumando una illecita visione di brani di un film o del film stesso, al di fuori del sito ufficiale del suo produttore o distributore, deve immediatamente dare corso alla disabilitazione del sito pirata, rendendosi altrimenti responsabile (insieme al sito pirata) della violazione del diritto d'autore.

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la "libertà" dei motori di ricerca si è scontrata con la libertà degli autori (e dei legittimi distributori) del film "About Elly" e ha riportato la bilancia dei diritti dei contendenti ad un maggiore equilibrio. Una decisione meno pilatesca di quanto si era finora visto nelle rarissime aule di giustizia in cui se ne era discusso. Ciò è chiaro nelle motivazioni addotte dal Giudice a sostegno della sua decisione sulla responsabilità dei motori di ricerca nella diffusione sul Web di opere dell'ingegno.

Pertanto, una regolamentazione normativa che sanzioni la responsabilità di tutti coloro che, nella rete, in qualsiasi forma, diffondono, "agevolando", condotte illecite di sfruttamento commerciale di tutta la produzione culturale mondiale (cinema, musica, editoria, informazione etc.), è auspicabile, evitando così il rimpallo di responsabilità da un motore di ricerca all'altro e da questi ultimi al sito pirata. "Sofisma", quest'ultimo, da sempre utilizzato dagli operatori di rete e fondato sull'impossibilità di una verifica preventiva e di un controllo successivo sul sistema – quello del Web – basato su formule di ricerca di natura algebrica (algoritmica).

Tuttavia, l'assioma sui cui si basa il ragionamento dei motori di ricerca non regge alla prova del fatto che i motori, quando vogliono, provvedono da soli a "staccare la spina", e cioè a scollegarsi da quei siti che, a titolo di esempio, contengono immagini pedopornografiche, di violenza in genere o di tutto ciò che può rappresentare una seria minaccia alla convivenza civile. I motori di ricerca sono perfettamente in grado di conoscere preventivamente, proprio grazie agli stessi algoritmi che essi utilizzano nella fase di aggregazione ed indicizzazione dei dati in rete, i loro contenuti illeciti. Tanto più che anche per la legge italiana costituisce reato l'indebito sfruttamento, in tutte le sue forme, dei diritti d'autore. Nei prossimi mesi sarà l'Agcom a dover definire le regole a tutela del diritto d'autore. Nell'ambito televisivo i principi a cui si ispira l'Autorità sono chiari: se un broadcaster manda in onda un film di cui non possiede i diritti rischia la revoca della licenza trasmissiva. È così anacronistico chiedere che lo stesso principio venga applicato alla rete?

**Presidente OpenGateItalia*